«\$\$e-seal»

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza sull'imposta preventiva (OIPrev)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 19 dicembre 1966¹ sull'imposta preventiva è modificata come segue:

Art. 41a

b. Vincite in na-

Le vincite in natura ai giochi in denaro imponibili secondo l'articolo 6 capoverso 1 LIP devono essere dichiarate spontaneamente su modulo ufficiale all'AFC entro 90 giorni dalla determinazione del risultato. Al modulo va allegato un certificato di domicilio valido del vincitore. L'articolo 41 capoverso 2 è applicabile per analogia.

Art. 41h

2. Vincite alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite

a. Vincite in denaro L'imposta è calcolata sulle singole vincite in denaro a lotterie e giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite imponibili secondo l'articolo 6 capoverso 2 LIP; essa deve essere pagata spontaneamente all'AFC entro 30 giorni dalla determinazione del risultato sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale.

Art. 41c

b. Vincite in natura

1 RS 642.211

Le vincite in natura ai giochi in denaro a lotterie e giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite imponibili secondo l'articolo 6 capoverso 2 LIP devono essere dichiarate spontaneamente su modulo ufficiale all'AFC entro 90 giorni dalla determinazione del risultato. Al modulo va allegato un certificato di domicilio valido del vincitore.

Π

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2024.

...2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi